



Delibera n. 18275

Adozione del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'articolo 32-*ter* inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174;

VISTO l'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante "Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262";

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

VISTI gli articoli di cui al Titolo VIII, Libro IV, del codice di procedura civile;

VISTA la delibera 29 dicembre 2008, n. 16763, con la quale è stato adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure;

VISTO il parere del 20 ottobre 2011, con il quale l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato ha chiarito la natura giuridica della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, affermando in particolare che essa "*... resta priva di soggettività, qualificandosi [...] come un organismo tecnico, strumentale alla Consob, ma non distinto da questa*";

RITENUTA l'opportunità di rivedere l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob alla luce dell'esperienza sinora maturata, nonché al fine di contenere i relativi costi;

RITENUTA la necessità di adeguare la disciplina della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e delle relative procedure alla nuova disciplina della conciliazione delle controversie civili e commerciali introdotta dal richiamato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

CONSIDERATE le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

VISTA la lettera del 12 luglio 2012 (prot. n. 0605059/12), con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 2, comma 5 e 3, comma 2 del richiamato decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

DELIBERA:

Art. 1

(Adozione del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179)

1. È adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure. Il Regolamento consta di 39 articoli e di 3 allegati (Allegato 1).

Art. 2

(Disposizioni transitorie in materia di procedure di conciliazione e di arbitrato)

1. Alle procedure di conciliazione e di arbitrato avviate fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera si applicano le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 e le relative disposizioni di applicazione e di attuazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera la Camera, nominata ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, resta in carica per l'amministrazione delle procedure indicate al comma 1, fino alla loro conclusione.

3. Per lo svolgimento delle procedure indicate al comma 1, i conciliatori e gli arbitri sono nominati tra i soggetti iscritti negli elenchi previsti dal regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.

Art. 3

(Disposizioni transitorie in materia di elenchi dei conciliatori e degli arbitri)

1. In sede di prima applicazione del regolamento adottato con la presente delibera, i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi previsti dal regolamento approvato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 sono iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 6 del nuovo testo regolamentare ove in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso articolo 6 e dai successivi articoli 7 e 8.

2. I conciliatori iscritti ai sensi del comma 1 nel relativo elenco previsto dall'articolo 6 del regolamento adottato con la presente delibera devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, i requisiti formativi previsti dall'articolo 7, comma 2 del nuovo testo regolamentare, o, in alternativa, aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Essi, nel medesimo termine, comprovano, pena la cancellazione, il possesso del requisito prescritto dal citato articolo 7, comma 2 ovvero dal periodo precedente, secondo le modalità rese note nella sezione del sito internet della Consob dedicata alla Camera. Gli stessi conciliatori, fino alla scadenza dei dodici mesi, possono continuare a esercitare l'attività di conciliazione.

3. La Consob, con successiva delibera, determina l'importo del contributo dovuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato con la presente delibera, dai conciliatori e dagli arbitri che, all'esito della fase di prima applicazione del nuovo testo regolamentare, risultino iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 6 dello stesso, nonché le modalità e i termini di versamento.

4. L'aggiornamento degli elenchi formati ai sensi del comma 1 avverrà con la pubblicazione di apposito bando da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. La presente delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob, ed entrano in vigore il 1° agosto 2012.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera sono abrogati la delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 e le relative disposizioni di applicazione e attuazione, ad eccezione della delibera n. 17205 del 4 marzo 2010, di approvazione del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera è nominata e prende avvio la Camera prevista dall'articolo 2 dello stesso.

4. In sede di prima applicazione, per garantire l'immediata attivazione delle funzioni consultive e non pregiudicare l'esigenza di costante consultazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti e delle categorie interessate, il Comitato consultivo previsto dall'articolo 39 del regolamento adottato con la presente delibera è composto dai componenti della Camera nominati ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, in carica alla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera. Essi subentrano nelle funzioni previste dal citato articolo 39 dalla data di conclusione delle procedure di conciliazione e arbitrato indicate all'articolo 2 della presente delibera.

Roma, 18 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007,
N. 179, CONCERNENTE LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO
LA CONSOB E LE RELATIVE PROCEDURE**

**TITOLO I
DEFINIZIONI**

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Camera": la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

b) "Commissione": il collegio composto dal presidente e dai commissari della Consob ai sensi dell'articolo 1, *sub* 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

c) "Segreteria": l'unità organizzativa della Consob nel cui ambito è svolta l'attività di supporto amministrativo della Camera ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

d) "investitori": gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

e) "intermediari": i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

f) "decreto legislativo": il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

g) "elenchi": l'elenco dei conciliatori e l'elenco degli arbitri tenuti dalla Camera ai sensi dell'articolo 6 e articolati su base territoriale, avuto riguardo alle regioni e alle province autonome;

h) "Comitato" o "Comitato consultivo": il comitato consultivo di cui all'articolo 39;

i) "enti di formazione": gli enti indicati all'articolo 1, lettera *n*) del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180;

l) "discipline economiche o giuridiche": le materie indicate nell'Allegato "A" al decreto 24 ottobre 2000 del Ministero dell'università, istruzione e ricerca e successive modifiche contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECS-P";

m) "laureati in discipline economiche o giuridiche": soggetti in possesso delle lauree elencate nell'Allegato 1;

n) "sito internet": la sezione del sito internet della Consob dedicata alla Camera.

TITOLO II

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 2 *(La Camera)*

1. La Camera è un organo tecnico e strumentale della Consob e svolge i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento con autonomia funzionale.
2. Con successive delibere la Commissione detta, in attuazione del presente regolamento, ulteriori disposizioni organizzative e di funzionamento della Camera.

Art. 3 *(Composizione della Camera)*

1. La Camera è composta da un Presidente e da due membri, nominati dalla Commissione, scelti tra dipendenti in servizio della Consob appartenenti alla carriera direttiva superiore che non siano preposti o assegnati ad unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza della Camera. Per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente, avente gli stessi requisiti, che sostituisce il componente effettivo in caso di assenza o di impedimento.
2. L'incarico dei componenti effettivi e supplenti della Camera ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta per altri tre anni.
3. Nello svolgimento dell'attività della Camera i componenti operano con imparzialità e indipendenza di giudizio e osservano le norme concernenti gli obblighi, i divieti e le incompatibilità contenute nel Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale della Consob nonché le disposizioni del Codice etico per i dipendenti della Consob.
4. I componenti effettivi e supplenti della Camera non possono in ogni caso ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.
5. Ai componenti effettivi e supplenti della Camera non è riconosciuta alcuna indennità per l'attività prestata nello svolgimento dell'incarico.

Art. 4 *(Funzioni della Camera)*

1. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie. La Camera, in particolare:

- a) organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- b) cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede al loro aggiornamento;

c) stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri;

d) promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde, tramite la competente struttura organizzativa della Consob, la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;

e) promuove corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi da essa tenuti;

f) convoca periodicamente il Comitato, al fine di informarlo sull'attività svolta e di acquisirne osservazioni e proposte;

g) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

Art. 5

(Funzionamento della Camera)

1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai rispettivi supplenti, e a maggioranza dei votanti. In caso di parità determinata dall'astensione di uno dei componenti prevale il voto del Presidente. In caso di parità determinata dall'astensione del Presidente prevale il voto del componente con maggiore anzianità nella Camera o, in caso di pari anzianità, del componente più anziano di età.

2. Alle riunioni assiste un segretario scelto nell'ambito della Segreteria. Il segretario redige processo verbale che, una volta approvato, è sottoscritto dai componenti della Camera e dal segretario.

3. Il Presidente coordina e regola l'attività della Camera e sovrintende all'attività della Segreteria.

4. La Camera presenta alla Commissione, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6

(Elenchi)

1. Sono iscritti a domanda negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dagli articoli 7 e 8.

2. L'istanza di iscrizione è formulata per via telematica secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet ed è subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.

3. La Camera, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l'iscrizione.

4. La permanenza negli elenchi è subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.

Art. 7
(*Requisiti di professionalità*)

1. Sono iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline economiche o giuridiche in servizio o in quiescenza;

b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, in servizio o in quiescenza;

c) avvocati dello Stato, in servizio o in quiescenza;

d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, all'albo per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali o di Autorità indipendenti, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei conciliatori, i soggetti appartenenti alle categorie indicate al comma 1 devono possedere anche una specifica formazione professionale in materia di conciliazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere *f)* e *g)* del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.

3. Sono iscritti a domanda nell'elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, anche in quiescenza, in discipline economiche o giuridiche;

b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;

c) avvocati dello Stato, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;

d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, agli albi ordinari e speciali ovvero abilitati o già abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori;

e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;

f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;

g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali, o di Autorità indipendenti anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.

4. Per essere iscritti negli elenchi, i dipendenti pubblici devono produrre copia del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

5. I soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, che hanno prestato servizio presso le Autorità di vigilanza del settore finanziario, possono essere iscritti decorso un anno dalla cessazione dall'impiego.

6. I conciliatori e gli arbitri iscritti inviano e tengono aggiornato, per via telematica, un *curriculum vitae* e professionale secondo criteri e modalità resi noti dalla Camera attraverso il sito internet.

7. Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è regolato dalle norme generali vigenti in materia.

Art. 8

(Requisiti di onorabilità)

1. Non possono essere iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 coloro che:

a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

b) hanno riportato condanne a pena detentiva, applicate su richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;

c) sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

e) hanno riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Art. 9

(Iscrizione presso organismi di mediazione)

1. I conciliatori, oltre che presso la Camera, non possono essere iscritti presso più di quattro organismi di mediazione previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. I conciliatori comunicano senza indugio alla Camera l'iscrizione presso altri organismi di mediazione.

3. In caso di superamento del limite di cui al comma 1 la Camera, sentito il conciliatore, procede alla cancellazione dall'elenco.

Art. 10

(Aggiornamento degli elenchi)

1. La Camera procede alla cancellazione dell'iscritto su richiesta, in caso di perdita dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 ovvero in caso di mancato pagamento del contributo previsto dall'articolo 6, comma 4. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, ove non sia disposta su richiesta è pronunciata dalla Camera sentito l'interessato.
2. I conciliatori e gli arbitri comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
3. La Camera, ogni diciotto mesi, procede all'aggiornamento degli elenchi con la pubblicazione di un apposito bando.
4. La Camera, in ogni momento e per singole regioni o province autonome, può procedere all'aggiornamento degli elenchi, con la pubblicazione di apposito bando, anche limitato a specifici ambiti infraregionali, quando il numero dei conciliatori o degli arbitri appaia inadeguato, tenuto conto delle domande di conciliazione e arbitrato presentate nel corso dell'anno precedente.

TITOLO III CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 11

(Condizioni di ammissibilità)

1. L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall'investitore, anche tramite uno o più procuratori, quando per la medesima controversia:

a) non siano state avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di conciliazione;

b) sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta, sia decorso il termine di novanta giorni, o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo, senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.

Art. 12

(Avvio della procedura)

1. L'istanza, formulata secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet, è depositata presso la stessa corredata della documentazione attestante:

- la condizione di ammissibilità prevista dall'articolo 11, lettera *b)*;

- il pagamento delle spese di avvio del procedimento.

2. La Camera valuta l'ammissibilità dell'istanza entro otto giorni dal suo deposito, invitando l'istante a procedere entro un congruo termine a eventuali integrazioni e correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara l'inammissibilità dell'istanza dandone tempestiva comunicazione all'investitore e all'intermediario.

3. La Camera, ritenuta l'ammissibilità dell'istanza, entro otto giorni dal suo deposito ovvero delle integrazioni e correzioni richieste, invita l'intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione trasmettendo l'istanza, con le eventuali correzioni e integrazioni, prodotta dall'investitore.

4. L'intermediario, entro i dieci giorni successivi all'invito della Camera, comunica la propria adesione al tentativo di conciliazione all'investitore con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e alla Camera per via telematica secondo le modalità rese note dalla stessa. Analoga comunicazione è dovuta dall'intermediario anche qualora non intenda aderire al tentativo di conciliazione. Nel caso di adesione, l'intermediario, con apposito atto, si impegna a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre disposizioni del presente regolamento e produce secondo le modalità stabilite dalla Camera:

a) i documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura;

b) copia del contratto consegnato al cliente e dell'ulteriore documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso.

5. Nel caso in cui l'intermediario, pur aderendo al tentativo di conciliazione nei termini previsti, non produca i documenti indicati al comma 4, lettere a) e b), la Camera assegna un termine non superiore a cinque giorni per le integrazioni.

6. La Camera attesta l'eventuale mancata adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione. Tale attestazione produce i medesimi effetti del verbale di fallita conciliazione previsto dall'articolo 18, comma 6.

Art. 13

(Nomina del conciliatore)

1. La Camera, una volta ricevuta l'adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione e verificati i presupposti per l'avvio della conciliazione sulla base della documentazione prodotta dalle parti, procede senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell'elenco. Per la nomina la Camera applica i criteri di seguito elencati, ispirandosi ai principi di equa distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra generi:

a) vicinanza territoriale all'investitore;

b) esperienza e competenza maturate dal conciliatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia;

c) esito delle controversie già assegnate.

2. La Camera attua i generali criteri di nomina previsti dal comma 1 come specificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenendo anche conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato, e ne dà pubblicità nel sito internet.

3. La Camera comunica senza indugio la nomina allo stesso conciliatore e alle parti. Il conciliatore, ricevuta la comunicazione della nomina e la documentazione prodotta dalle parti, trasmette la dichiarazione di accettazione alla Camera entro cinque giorni. In caso di mancata tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a nominare un altro conciliatore.

4. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare il conciliatore nominato, la Camera provvede tempestivamente alla sua sostituzione nei modi previsti dal comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi dell'articolo 16, comma 2. La procedura si conclude entro 60 giorni dalla data della sostituzione.

5. Quando nella regione o provincia autonoma dove l'investitore ha il domicilio o la sede non è presente un conciliatore iscritto nell'elenco e, comunque, in ogni caso in cui non è possibile assicurare un adeguato e sollecito svolgimento della procedura, la Camera può investire della controversia, con decisione motivata, gli organismi di mediazione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che hanno manifestato, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la propria disponibilità e che assicurino la nomina di mediatori in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 comma 1, 7 e 8. La Camera designa l'organismo di conciliazione ritenuto più idoneo tenendo conto del criterio individuato al comma 1, lettera a). L'organismo di conciliazione applica le norme di procedura e le indennità previste dal presente regolamento.

6. E'fatta comunque salva la facoltà delle parti di indicare di comune accordo alla Camera, entro il termine previsto dall'articolo 12, comma 5, il nominativo del conciliatore iscritto nell'elenco indicato dall'articolo 6 al quale devolvere la controversia.

Art. 14

(Obblighi del conciliatore)

1. Con la dichiarazione di accettazione il conciliatore attesta la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro rappresentanti tali da incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;

b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.

2. Nel corso della procedura il conciliatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

3. Il conciliatore osserva le norme del codice deontologico e adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.

Art. 15

(Principi generali della procedura)

1. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. La Camera assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi della procedura di conciliazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di conciliazione o formatosi nel corso della procedura stessa.

3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità per il conciliatore di sentire separatamente le parti.

Art. 16

(Adempimenti iniziali e svolgimento della procedura)

1. La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui è il domicilio del conciliatore.
2. Il conciliatore fissa la data e la sede per la prima riunione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla data di accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle parti e alla Camera.
3. Il conciliatore:
 - a) conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare una rapida soluzione alla lite;
 - b) può sentire le parti separatamente e in contraddittorio tra loro con lo scopo di chiarire meglio i termini della controversia e far emergere i punti di accordo;
 - c) può disporre l'intervento di terzi, dietro congiunta proposta sottoscritta dalle parti e a loro spese.
4. Al termine del procedimento il conciliatore propone alle parti la compilazione di una scheda per la valutazione del servizio i cui contenuti e modalità di presentazione sono resi noti dalla Camera attraverso il sito internet.

Art. 17

(Termine per la conclusione della procedura)

1. La procedura si conclude entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza, delle eventuali integrazioni e correzioni previste dall'articolo 12, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.
2. Il conciliatore, con il consenso delle parti, proroga il termine per la conclusione della procedura per un periodo non superiore a sessanta giorni, comunicandolo alla Camera, quando:
 - a) ricorrono oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti;
 - b) è necessario acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione;
 - c) vi è la ragionevole possibilità di un esito positivo della procedura.
3. Il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di conciliazione è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. Il conciliatore può, con il consenso delle parti, derogare a tale previsione.
4. In ogni caso la durata del procedimento, compreso il periodo di sospensione feriale, non può superare i quattro mesi.

Art. 18

(Esiti della conciliazione)

1. Quando è raggiunto un accordo amichevole, il conciliatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se l'accordo non è raggiunto, il conciliatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il conciliatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il conciliatore informa le parti delle possibili conseguenze previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al conciliatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Quando è raggiunto l'accordo amichevole ovvero quando tutte le parti aderiscono alla proposta del conciliatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Il verbale di accordo, previo accertamento della sua regolarità formale e della sua conformità all'ordine pubblico e a norme imperative, è omologato con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione. Nelle controversie transfrontaliere previste dall'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'omologazione è decretata dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
5. L'omologazione avviene su istanza di parte e attribuisce al verbale la natura di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
6. Quando la conciliazione non riesce, il conciliatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta da lui formulata; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il conciliatore dà atto della mancata partecipazione al procedimento dell'investitore istante ovvero dell'intermediario che abbia prestato adesione al tentativo di conciliazione.
7. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 15.

Art. 19

(Valore della controversia)

1. Il valore della controversia è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile e rileva ai fini del calcolo delle indennità da porre a carico delle parti.

Art. 20

(Indennità)

1. Le indennità per la fruizione del servizio di conciliazione sono costituite dalle spese di avvio della procedura, da corrispondere alla Consob, dal compenso del conciliatore e dalle spese da questi sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
2. Le spese di avvio della procedura sono versate dalle parti al momento del deposito dell'istanza e dell'adesione al procedimento.
3. Il pagamento del compenso del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute solidalmente fra loro.
4. L'ammontare delle spese di avvio della procedura, del compenso del conciliatore e delle spese sostenute dal conciliatore per l'esecuzione dell'incarico è determinato sulla base della tabella riportata nell'Allegato 2 al presente regolamento.
5. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il compenso ad esso spettante e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, ove opportunamente documentate.

TITOLO IV ARBITRATO AMMINISTRATO

Capo I Arbitrato ordinario

Art. 21

(Ambito di applicazione dell'arbitrato)

1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia comunque rinvio all'arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta.
2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che rinvia al giudizio disciplinato dal presente regolamento, ciascuna parte può farne richiesta con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile. L'adesione a tale richiesta deve pervenire alla Camera non oltre il termine stabilito dall'articolo 24, comma 2, per il deposito dell'atto congiunto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione, la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di non poter amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.

Art. 22

(Norme applicabili al procedimento e alla decisione)

1. L'arbitrato amministrato dalla Camera ha natura rituale ed è regolato dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Nei casi previsti dal Capo II, Titolo VIII, Libro IV del codice di procedura civile, le funzioni attribuite al Presidente del tribunale sono svolte dalla Camera.
3. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.

Art. 23

(Sede dell'arbitrato)

1. L'arbitrato ha sede presso la Camera, salvo che le parti dispongano diversamente.

Art. 24

(Numero e nomina degli arbitri)

1. Le controversie sono decise da un arbitro unico, salvo che le parti decidano di deferire la controversia a un collegio composto da tre arbitri, con la convenzione di arbitrato ovvero con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalità:

a) nel caso di arbitro unico, con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile;

b) nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti o degli arbitri da esse nominati, depositato presso la Camera entro il termine indicato alla precedente lettera *a*).

3. Quando non si è provveduto tempestivamente alla nomina di uno o più arbitri, vi provvede la Camera entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 per il deposito dell'atto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro.

4. La Camera per la nomina degli arbitri si ispira ai principi di equa distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne e applica i criteri di seguito elencati:

a) esperienza e conoscenza maturata dall'arbitro sulle questioni specifiche oggetto della controversia e più in generale sulla materia finanziaria;

b) numero di controversie già assegnate al medesimo arbitro nei dodici mesi;

c) vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.

5. La Camera attua i generali criteri di nomina previsti dal comma 4 come specificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenendo anche conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato, e ne dà pubblicità nel sito internet.

6. La Camera provvede alla nomina di cui al comma 3 anche quando le parti sono più di due. Non si applica l'articolo 816-*quater* del codice di procedura civile.

7. Il Presidente del collegio arbitrale, con il consenso delle parti, può nominare un segretario che assiste il collegio nell'adempimento delle proprie funzioni.

Art. 25

(Adempimenti preliminari)

1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni dalla notifica, gli atti indicati all'articolo 810, primo comma del codice di procedura civile e gli atti eventualmente notificati ai fini

dell'articolo 24, comma 2, unitamente alla convenzione di arbitrato e ai documenti attestanti il pagamento della tariffa prevista dall'articolo 30.

2. La Camera verifica il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 26, nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nel comma 1, invitando le parti, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, alla nomina degli arbitri.

3. Quando reputa manifestamente insussistenti le condizioni per l'esperimento del procedimento arbitrale disciplinato dal presente regolamento, la Camera, sentite le parti, rifiuta di amministrarne lo svolgimento.

4. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti una somma di denaro in acconto dei diritti loro spettanti nonché delle spese di difesa che le parti sosterranno per ottenere la decisione, stabilendone, altresì, i criteri di ripartizione fra le parti. La somma di denaro da versare in acconto è determinata dalla Camera dietro proposta degli arbitri. Il mancato versamento, ad opera di entrambe le parti della quota di acconto di propria spettanza, entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dagli arbitri, determina la improcedibilità del giudizio.

Art. 26

(Accettazione, indipendenza e imparzialità degli arbitri)

1. L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e viene depositata presso la Camera entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.

2. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri attestano la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;

b) ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. Nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla propria indipendenza e imparzialità.

Art. 27

(Ricusazione e sostituzione degli arbitri)

1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro in presenza delle condizioni enumerate nei primi due commi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata entro il termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della dichiarazione di imparzialità rilasciata dall'arbitro. La Camera decide sulla istanza nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

2. La manifesta inammissibilità o infondatezza della istanza è valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle spese da queste sostenute per ottenere la decisione, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 5.

3. La proposizione dell'istanza di riconsunzione sospende il procedimento arbitrale.

4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati si provvede tempestivamente alla loro sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 24.

Art. 28

(Responsabilità degli arbitri)

1. Gli arbitri rispondono del loro operato secondo quanto previsto dall'articolo 813-ter del codice di procedura civile.

Art. 29

(Termine per la decisione)

1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di centoventi giorni dall'accettazione della nomina.

2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni:

a) da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;

b) dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.

3. Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

a) se devono essere assunti mezzi di prova;

b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;

c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;

d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.

4. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento sospeso, il termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.

Art. 30

(Tariffa per il servizio di arbitrato)

1. La tariffa per il servizio è corrisposta da ciascuna parte alla Consob, nella misura indicata nell'Allegato 3 al presente regolamento, al momento del deposito previsto dall'articolo 25, comma 1.

Art. 31

(Diritti degli arbitri e spese del procedimento)

1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese da loro sostenute e all'onorario per l'opera prestata se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro.

2. La Camera, dietro proposta degli arbitri, provvede alla liquidazione delle spese da loro sostenute dell'onorario secondo la tabella riportata nell'Allegato 3 al presente regolamento. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.
3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di difesa sostenute dalle parti per ottenere la decisione.
4. La ripartizione tra le parti degli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione viene effettuata, avuto riguardo ai principi contenuti negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
5. Tuttavia, in caso di soccombenza totale o parziale dell'investitore non determinata dalla temerarietà della pretesa da questi azionata, gli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione gravano sulle parti in egual misura.
6. Ai fini del presente articolo il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma della pretesa azionata con la domanda di accesso alla procedura di arbitrato e di quella contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.

Capo II **Arbitrato semplificato**

Art. 32

(Finalità e disciplina dell'arbitrato semplificato)

1. Il procedimento arbitrale semplificato è finalizzato al ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori mediante la determinazione di un indennizzo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2.
2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo, all'arbitrato semplificato si applicano le norme del Capo I, in quanto compatibili.
3. La decisione arbitrale si fonda esclusivamente sulle prove precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e con l'atto di risposta ai sensi dell'articolo 34.

Art. 33

(Condizioni di ammissibilità)

1. La possibilità di ricorrere all'arbitrato semplificato deve risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.
2. Il giudizio può essere attivato solo dall'investitore.
3. La domanda non può essere esperita quando sulla medesima controversia non sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine di novanta giorni o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.

Art. 34

(Adempimenti preliminari)

1. La domanda di accesso alla procedura semplificata è corredata oltre che degli atti indicati nell'articolo 25, della documentazione attestante la condizione di ammissibilità prevista dall'articolo 33, comma 3 e contiene la indicazione, a pena di decadenza, dei documenti offerti in comunicazione.
2. L'atto di risposta dell'intermediario è corredato, oltre che degli atti indicati nell'articolo 25, di tutta la documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso e contiene l'indicazione, a pena di decadenza, di tutti gli altri documenti offerti in comunicazione.
3. La Camera verifica il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 26 nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nei commi 1 e 2.

Art. 35
(*Arbitro unico*)

1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro unico nominato dalle parti nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera a).
2. In mancanza, la nomina è demandata alla Camera che vi provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, tenendo conto dei criteri enumerati all'articolo 24, comma 4.

Art. 36
(*Svolgimento del procedimento*)

1. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avviene non oltre quindici giorni dalla accettazione intervenuta ai sensi dell'articolo 26.
2. Nel corso della udienza l'arbitro verifica la regolarità del contraddittorio, interroga liberamente le parti, richiede ad esse, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
3. Al termine della trattazione, salvo che ricorrano particolari condizioni che consiglino la fissazione di una nuova udienza da celebrarsi entro i venti giorni successivi, l'arbitro invita le parti a precisare le conclusioni.

Art. 37
(*Lodo semplificato*)

1. Nei venti giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni, l'arbitro pronuncia il lodo sulla base dei documenti prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso dell'udienza.
2. L'arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle deduzioni formulate dall'intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l'intermediario al pagamento in favore dell'investitore di una somma di denaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.
3. Il lodo è depositato dall'arbitro presso la Consob per il visto di regolarità formale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 38

(Impugnazione del lodo semplificato)

1. La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione per nullità del lodo semplificato, non può mai decidere la controversia nel merito.

**TITOLO V
COMITATO CONSULTIVO**

Art. 39

(Composizione, organizzazione e funzioni)

1. Al fine di assicurare costanti forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti previste dall'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, nonché per fornire un qualificato supporto di elevata consulenza per le questioni inerenti gli aspetti più qualificanti dell'esercizio della funzione di conciliazione e arbitrato prevista dal presente regolamento è istituito un Comitato consultivo.

2. Il Comitato consultivo è composto da cinque componenti, due designati dalle associazioni previste dall'articolo 2, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e tre individuati dalla Commissione fra persone dotate di elevata e comprovata esperienza e competenza specifica in materie giuridiche ed economiche inerenti l'attività di conciliazione e arbitrato ai sensi del presente regolamento e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468.

3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni senza possibilità di un secondo mandato. Qualora nel corso del mandato vengano meno uno o più componenti del Comitato, si provvede alla sostituzione nel rispetto dei criteri di designazione e individuazione indicati al comma 2. Il mandato dei componenti così nominati termina comunque simultaneamente a quello degli altri componenti in carica all'atto della loro nomina. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Comitato decade automaticamente e si provvede al rinnovo integrale.

4. Il Comitato:

a) esprime pareri non vincolanti in merito:

1. ai criteri di nomina dei conciliatori e degli arbitri previsti dagli articoli 13 e 24;
2. alle proposte di modifica del presente regolamento;
3. a specifiche questioni che possono essere volta per volta oggetto di richiesta da parte della Camera o individuate dalla Commissione;

b) con riferimento a quanto previsto dal presente regolamento, formula alla Camera eventuali osservazioni e proposte sull'attività svolta o sulle iniziative da intraprendere allo scopo di rendere più efficiente il servizio di conciliazione e arbitrato;

c) propone alla Camera misure per consentire la maggiore diffusione del ricorso alla conciliazione e all'arbitrato da parte dei risparmiatori e delle altre categorie interessate.

5. Il Comitato elegge tra i suoi membri un presidente che convoca le riunioni, dirige i lavori, assicura il rispetto dei termini previsti per l'adozione dei pareri richiesti, tiene i rapporti istituzionali

con la Camera e gli altri organi interessati. In caso di sua assenza, è chiamato a farne le veci il componente con la maggiore anzianità nella carica e, in subordine, quello più anziano di età.

6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno o comunque affrontati nel corso della riunione. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di assenza del presidente, prevale il voto del componente più anziano indicato al comma 5, secondo periodo.

7. Le deliberazioni aventi ad oggetto pareri del Comitato sono trasmesse alla Camera entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

8. La Camera assicura il supporto necessario per il funzionamento del Comitato consultivo, nell'ambito della propria dotazione organica, strumentale e finanziaria.

9. Con successiva delibera della Commissione è stabilito il compenso spettante ai membri del Comitato.

ALLEGATO 1

LAUREE IN MATERIE ECONOMICHE O GIURIDICHE

1. Ai fini del presente regolamento, si considera "*laurea in materie economiche*" il diploma di laurea specialistica/magistrale (*LS* o *LM*) conseguito in una delle seguenti classi:
 - a. Finanza (*LS 19/S* o *LM/16*);
 - b. Scienze dell'economia (*LS 64/S* o *LM/56*);
 - c. Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (*LS 83/S* o *LM/76*);
 - d. Scienze economico-aziendali (*LS 84/S* o *LM/77*);
 - e. Statistica demografica e sociale (*LS 90/S*);
 - f. Statistica economica finanziaria ed attuariale (*LS 91/S*);
 - g. Scienze Statistiche (*LM/82*);
 - h. Scienze statistiche attuariali e finanziarie (*LM/83*);

ovvero, diploma di laurea "vecchio ordinamento" (*DL*), di durata almeno quadriennale, equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.

1. Ai fini del presente regolamento, si considera "*laurea in materie giuridiche*" il diploma di laurea specialistica/magistrale (*LS* o *LM*) conseguito in una delle seguenti classi:
 - a. Giurisprudenza (*LS 22/S* o *LMG/01*);
 - b. Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (*LS 102/S*);

ovvero, diploma di laurea "vecchio ordinamento" (*DL*), di durata almeno quadriennale, equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.

Ai fini dell'individuazione delle lauree ritenute dalla Consob "abilitanti" non rilevano i meccanismi di equipollenza previsti, secondo la vigente normativa, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

ALLEGATO 2

TARIFFE DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Spese amministrative per l'avvio della procedura: 30 euro per ciascuna parte

Compensi per il conciliatore

Valore della controversia (in euro)	Compenso massimo dovuto al conciliatore (in euro)
Fino a Euro 1.000	Euro 43
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 87
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 667
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600
oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600

Si considerano compensi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; il compenso minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

L'importo massimo del compenso del conciliatore per ogni scaglione di riferimento:

- a. è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della conciliazione;
- b. è ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando l'intermediario, pur aderendo al tentativo, non partecipa al procedimento.

Il conciliatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute che risultino necessarie per l'esecuzione dell'incarico. Tali spese sono costituite da:

- a. le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di cancelleria, rimborsabili fino ad un importo forfettario complessivo pari a euro 15; in relazione a tali spese, il conciliatore è esonerato dal fornire la relativa documentazione;
- b. le spese di trasferta, rimborsabili fino ad un importo massimo di euro 100; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione;

- c. le eventuali altre spese (incluse le spese appartenenti alle tipologie indicate in precedenza, ivi comprese quelle oggetto di rimborso forfettario, e che eccedono gli importi massimi prefissati), sostenute dal conciliatore e previamente autorizzate anche nell'ammontare massimo da entrambe le parti, per lo svolgimento di adempimenti necessari per l'esecuzione dell'incarico; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione.

ALLEGATO 3

TARIFFE DELL'ARBITRATO

Arbitrato ordinario

Tariffa per il servizio di arbitrato: 100 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

Valore della controversia	Onorari per l'arbitro <i>unico</i>		Onorari per il collegio arbitrale	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Fino a 25.000	600	1.640	1.500	4.100
da 25.000 a 50.000	1.240	2.480	3.100	6.200
da 50.000 a 100.000	2.000	3.500	5.000	8.750
da 100.000 a 250.000	4.000	8.000	10.000	20.000
da 250.000 a 500.000	7.200	14.400	18.000	36.000
da 500.000 a 2.500.000	12.000	20.400	30.000	51.000
da 2.500.000 a 5.000.000	18.400	30.400	46.000	76.000
Oltre 5.000.000	18.400	30.400	46.000	76.000

Per ciascuno scaglione, gli onorari minimi e massimi devono essere aumentati dello 0,5% sull'eccedenza del valore della controversia rispetto all'importo minimo dello scaglione. Gli onorari massimi riportati nella tabella possono essere raddoppiati dalla Camera con decisione motivata in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

Arbitrato semplificato

Tariffa per il servizio di arbitrato: 50 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

L'onorario per l'arbitro unico corrisponde all'onorario minimo previsto per l'arbitro unico nell'arbitrato ordinario. Rimane ferma la possibilità di raddoppiarlo con decisione motivata della Camera in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.